

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CHIOGGIA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI "PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE CUP I92F20000000009 - CIG 971291355E"

L'anno duemilaventitre, il giorno 18 del mese di aprile, presso gli uffici del Comune di Chioggia - Corso del Popolo, n. 1193 - 30015 Chioggia (VE), avanti a me Dott.ssa Paola Carraro, Segretario Generale del Comune di Chioggia, autorizzato per legge a rogare gli atti e i contratti di cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, avendone i requisiti di legge, si sono costituiti i signori:

A) Ing. Stefano Penzo, [REDACTED] in qualità di Dirigente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Chioggia - Corso del Popolo, n. 1193 - 30015 Chioggia (VE), codice fiscale 00621100270, legittimato alla firma del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Chioggia, in esecuzione dei Decreti del Sindaco n. 20 del 28.09.2021 e 7 del 22.03.2022, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune di Chioggia".

B) Sig. Michele Tiozzo, [REDACTED]
[REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente

Atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante e quindi in nome e per conto della ANGEL COOP SOCIETA' COOPERATIVA A RL con sede legale in Chioggia (VE), Via Marco Polo n. 68/B, codice fiscale e P.I.V.A. 04196570271, iscritta nella Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo N. REA VE 374195, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", quindi in nome e per conto dello stesso.

I predetti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e di agire, io Segretario Generale mi sono accertato, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo n. n. 3164 del 29.12.2022 il Comune di Chioggia ha riapprovato il progetto esecutivo per i lavori "PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE CUP I92F20000000009 - CIG 971291355E", per un importo complessivo di euro 61.495,20, oltre I.V.A., di cui euro € 59.653,34 per lavori a base d'asta ed euro 1.844,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto secondo quanto previsto all'art. 1, comma. 2, lett a) del D.L 76/2020 convertito con L. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, previa valutazione dei preventivi di tre operatori economici individuati tramite estrazione a sorte dall'elenco degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori pubblici del comune di Chioggia;

- che in data 03.03.2023 sono state inoltrate, a mezzo P.E.C., le richieste di preventivo a 3 operatori economici estratti

dall'elenco degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori pubblici del comune di Chioggia;

- che con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Stefano Penzo, n. 328 del 27/03/2023 si è approvato l'unico preventivo pervenuto dalla ditta ANGEL COOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL con sede legale in Chioggia (VE), Via Marco Polo n. 68/B, codice fiscale e P.I.V.A. 04196570271 che ha offerto un ribasso percentuale del 4,955% (quattrovirgolanovecentocinquantacinqueper cento), quindi verso il corrispettivo netto di euro 56.694,67 oltre ad euro 1.844,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo netto di euro 58.539,53, oltre I.V.A. e sono stati affidati i lavori del progetto citato alla medesima ditta autorizzando altresì l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett A del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020;

- che con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo n. 421 del 14/04/2023, si è dato atto di aver provveduto alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del "Codice dei contratti", dichiarati con il DGUE, attraverso la procedura FVOE attivata presso ANAC e non sono emersi motivi di esclusione e quindi è stata dichiarata - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del "Codice dei contratti" - l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori denominati "PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE CUP I92F20000000009 - CIG 971291355E" a favore dell'"Appaltatore";

- che l'"Appaltatore" ha specificato nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del "Codice dei contratti", che sono

inclusi nell'offerta i costi aziendali interni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a euro 630,00 e i costi della manodopera pari a euro 12.500,00;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del "Codice dei contratti";

- che con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo n. 328 del 27/03/2023, è stata dichiarata, e l'ufficiale rogante ne prende atto, l'avvenuta acquisizione di idonee dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6, 7 e 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della legge 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini delle linee guida ANAC, sia per il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lucio Napetti Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Chioggia, sia per tutti gli altri dipendenti in qualunque modo coinvolti nel procedimento stesso;

- che l'"Appaltatore" e il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi hanno sottoscritto in data 28/03/2023 il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che l'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione dei contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano integrato di Attività e Organizzazione) del Comune di Chioggia per il periodo 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta n. 29 del 28/02/2023 e di sottoscrivere il Patto d'integrità ivi allegato;

- che sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a) il documento unico di regolarità contributiva, prot. n. INAIL 36762579 del 09.02.2023 dal quale l'“Appaltatore” risulta in regola;
- b) il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 971291355E, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- c) il CUP n. I92F20000000009 relativamente all'investimento pubblico di cui al presente contratto;
- d) le attestazioni di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) acquisite tramite il Casellario delle Imprese liberamente accessibile attraverso il sito web della Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e) la dichiarazione richiesta dal d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, acquisita agli atti d'ufficio in data 13/04/2023, confermata in data odierna;
- f) il documento della C.C.I.A.A. di Rovigo in data 05.04.2023 dell'“Appaltatore”.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto)

1. “Il Comune di Chioggia”, come sopra rappresentato, affida all'“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei lavori, CAT. OS30 “a corpo”, “PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE

CUP I92F20000000009 - CIG 971291355E", come da progetto esecutivo riapprovato con determinazione n. 3164 del 29/12/2022.

ARTICOLO 3 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto di cui all'art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti dai documenti ed elaborati del progetto esecutivo, approvato con determinazione n. 3164 del 29.12.2022, dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e consegnato dall'"Appaltatore" al "Comune di Chioggia" in data 13/04/2023 e dall'offerta presentata dall'"Appaltatore".

2. Le Parti danno reciprocamente atto di avere sottoscritto con firma digitale per piena conoscenza ed integrale accettazione tutta la documentazione e gli elaborati del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 3164 del 29.12.2022. Tali documenti, unitamente all'offerta a ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara e alle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 15 e 16 ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti del "Comune di Chioggia".

ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. Il "Comune di Chioggia" pagherà all'"Appaltatore", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di euro 58.539,53 (cinquantottomilacinquecentotrentanove/53) comprensivo di euro 1.844,86 (milleottocentoquarantaquattro/86) per oneri per la sicurezza connessi allo specifico appalto non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Il "Comune di Chioggia" informa l'"Appaltatore", che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del "Codice dei contratti" ed il corrispettivo contrattuale rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

4. Qualora il "Comune di Chioggia", per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del "Codice dei contratti", le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, determinati in base all'applicazione dello sconto di cui al preventivo approvato ai prezzi elencati nel documento di progetto "Analisi dei prezzi", ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta determinato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 del "Codice dei contratti".

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell'art. 106 del "Codice dei contratti".

6. L' "Appaltatore" informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il Sig. Michele Tiozzo, [REDACTED] [REDACTED] al quale il "Comune di Chioggia" effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al "Comune di Chioggia".

7. L' "Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi al "Comune di Chioggia", a cura e spese dell' "Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al "Comune di Chioggia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

8. Il "Comune di Chioggia", come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata con la determinazione n. 328 del 27/03/2023 al capitolo 500942, numero impegno 1899/2023 e al capitolo 500941, numero impegno 1901/2023, per complessivi euro 71.418,23 IVA inclusa.

9. Il "Comune di Chioggia" avverte, inoltre, l' "Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero e la data della determinazione di impegno della spesa citata al precedente comma, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 5 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. L' "Appaltatore" si impegna a comunicare al "Comune di Chioggia", per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. A tal fine l' "Appaltatore" si impegna ad utilizzare, con l' inserimento dei relativi codici CUP e CIG, per tutte le transazioni derivanti dal presente contratto, i seguenti conti correnti dedicati:

- [REDACTED]

giusta comunicazione prot. n. 17301 del 22/03/2023, in atti.

4. L' "Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione al "Comune di Chioggia" ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competente della notizia dell' inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di

diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 6 (TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

ARTICOLO 7 (PENALE PER I RITARDI)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, il "Comune di Chioggia" applicherà all'"Appaltatore" una penale nella misura dello 1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al comma 1, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori dopo un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il dieci per cento (10%) dell'importo del contratto, pena la facoltà per il "Comune di Chioggia" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".

ARTICOLO 8 (LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del "Codice dei contratti" è prevista la corresponsione in favore dell'"Appaltatore" di un'anticipazione del 20% ventipercento sul valore del contratto, pari a euro 11.707,91 (undicimilasettecentosette/91) da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori sulla base dello stato finale redatto dal Direttore dei Lavori.

3. Le parti espressamente concordano che il certificato di pagamento dovrà essere rilasciato dal Responsabile del procedimento, fatti salvi i presupposti di legge.

4. Il pagamento, salvi i presupposti di legge, dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'emissione del certificato di pagamento. Nel caso in cui la relativa fattura venga emessa in data successiva alla data del certificato di pagamento, il pagamento verrà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

5. Le parti espressamente concordano che il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro il termine di tre (3) mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. Le parti espressamente concordano che il "Comune di Chioggia" dovrà approvare il certificato di regolare esecuzione entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento del certificato medesimo, salvi i presupposti di legge.

7. Il pagamento del saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui la relativa fattura o altra documentazione prevista dalla legge, quale presupposto necessario da fornire a cura dell'"Appaltatore" per il pagamento venga presentata successivamente alla data del predetto certificato, il termine di trenta (30) giorni decorrerà dalla relativa acquisizione.

ARTICOLO 9 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Le parti prendono atto che l' "Appaltatore" ha presentato prima della consegna dei lavori il programma di esecuzione secondo le modalità previste dal combinato disposto degli art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 ed art. 1 lettera f del DM 49/2018.

ARTICOLO 10 (SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l'articolo 107 del "Codice dei contratti".

ARTICOLO 11 (CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori il "Comune di Chioggia" potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, che devono essere della migliore qualità, con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell' "Appaltatore" circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i), del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dal "Comune di Chioggia" nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell' "Appaltatore" per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell' "Appaltatore" stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all' "Appaltatore", né alcuna preclusione in capo al "Comune di Chioggia".

ARTICOLO 12 (SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DELLA REGOLARE ESECUZIONE)

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del D.P.R. 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del "Codice dei contratti" e l'articolo n. 92 del D.Lgs. 81/2008.

2. Il "Comune di Chioggia" recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

3. L'"Appaltatore" si impegna, inoltre, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il "Comune di Chioggia", gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chioggia consultabile sul sito del Comune di Chioggia - Amministrazione Trasparente. Il "Comune di Chioggia", verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'"Appaltatore" assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il "Comune di Chioggia" procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto

Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. Il "Comune di Chioggia" può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 14 (MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L'"Appaltatore" accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 15 (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto l'"Appaltatore" ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del "Codice dei contratti", cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria numero 1632.00.27.2799857386, in data 06/04/2023, stipulata con SACE BT S.P.A. con sede legale in Piazza Poli n. 42 - 00187 Roma, per euro 5.853,95 (cinquemilaottocentocinquantatre/95, oltre all'integrazione in appendice n. 1 del 14/04/2023 alla suddetta polizza.

2. L'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 e della relativa integrazione sono stati acquisiti dal R.U.P. in allegato alla nota trasmessa dall'"Appaltatore" il 13/04/2023 ed il 17/04/2023, sono conservate agli atti del "Comune di Chioggia"

e formano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegate.

3. L'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 e la relativa integrazione sono state firmate dal Responsabile Unico del Procedimento e tale firma ha valore di validazione e dichiarazione di regolarità.

4. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la polizza fidejussoria di cui al comma 1 sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016.

5. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", il "Comune di Chioggia" ha diritto di valersi di propria autorità della polizza fidejussoria di cui al comma 1 e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il "Comune di Chioggia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la polizza fidejussoria di cui al comma 1 cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come previsto dall'art. 103, comma 5, del "Codice dei contratti".

ARTICOLO 16 (POLIZZA ASSICURATIVA)

1. Il "Comune di Chioggia" prende atto che l'"Appaltatore", come previsto dall'art. 103, comma 7, del "Codice dei contratti", ha stipulato polizza assicurativa numero 1632.00.33.33040280, in data 13/04/2023, con SACE BT S.P.A. con sede legale in Piazza Poli n. 42 - 00187 Roma, per un massimale di euro 58.539,53

(cinquantottomilacinquecentotrentanove/53) per danni ad opere, di euro 58.539,53 (cinquantottomilacinquecentotrentanove/53) per danni agli impianti ed opere preesistenti, di euro 58.539,53 (cinquantottomilacinquecentotrentanove/53) per demolizioni e sgombero, oltre ad una integrazione in appendice n. 1 alla suddetta polizza.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 e la relativa integrazione coprono anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) e ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'originale della polizza di cui al comma 1 e della relativa integrazione sono state acquisite dal Responsabile Unico del Procedimento, come allegato alle note trasmesse dallo stesso "Appaltatore" con protocollo il 13/04/2023 ed il 17/04/2023 e conservate agli atti del "Comune di Chioggia" e formano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegate.

L'originale della polizza e la relativa integrazione di cui al comma 1 sono state firmate dal Responsabile Unico del Procedimento e tale firma ha valore di validazione e dichiarazione di regolarità.

ARTICOLO 17 (SUBAPPALTO)

1. Il "Comune di Chioggia" dà atto che l'"Appaltatore" potrà subappaltare le lavorazioni oggetto di affidamento nei limiti e secondo le forme e i modi previsti dall'art. 105 del "Codice dei contratti".

ARTICOLO 18 (OBBLIGHI DELL' "APPALTATORE" NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. L' "Appaltatore" dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento per il servizio oggetto del presente contratto ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 19 (OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l' "Appaltatore", è in regola rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 come risulta dalle verifiche effettuate in sede di acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 20 (DOMICILIO DELL' "APPALTATORE")

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l' "Appaltatore" elegge domicilio nel Comune di Chioggia.

ARTICOLO 21 (SPESE CONTRATTUALI)

1. L' "Appaltatore" assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali sono a carico dell' "Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il tesoriere del Comune - Intesa Sanpaolo S.p.A., agenzia di Chioggia, Corso del Popolo n. 1227.

ARTICOLO 22 (REGISTRAZIONE)

1. Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessivo del presente contratto è pari a euro 58.539,53 (cinquantottomilacinquecentotrentanove/53) ed è soggetto ad I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i..

ARTICOLO 23 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. IL "Comune di Chioggia", ai sensi del Nuovo Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo.

Le parti danno atto che sul presente Contratto non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 7 e 14, c. 2 e 3, del D.P.R. 62/2013, in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente Atto e all'ufficiale rogante.

E, richiesto, io Segretario Generale ufficiale rogante ho redatto il presente atto mediante strumenti informatici in formato Pdf su 19 facciate a video, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, a conferma lo approvano e lo firmano digitalmente.

Io Segretario Generale - Ufficiale rogante, attesto di aver verificato la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dalle parti, e a mia volta firmo digitalmente l'atto in presenza dei componenti medesimi.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Paola Carraro

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Ing. Stefano Penzo

Legale Rappresentante della ditta ANGEL COOP SOCIETA' COOPERATIVA
a R.L.

Michele Tiozzo